

Franco Rossi

Notai e testamenti a Venezia

Il primo “versamento”¹ di carte notarili dall’allora Archivio Notarile Provinciale di Venezia all’Archivio di Stato di Venezia, quello che sostanzialmente diede vita alla

1 Qui e di seguito nella specifica accezione tecnico-archivistica del termine. Occorre in ogni caso ricordare come il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 (pubblicato nella “G.U. della Repubblica Italiana”, n. 285, del 31 ottobre 1963), abbia introdotto per la prima volta nella legislazione archivistica nazionale, con straordinaria chiarezza semantica, la fondamentale distinzione tra “versamento” e “deposito”.

Distinzione che appare ancora oggi, a oltre mezzo secolo di distanza, di assoluta attualità ed efficacia. Quanto alla natura giuridica delle scritture notarili e alla non capziosa *querelle* se le stesse debbano intendersi “depositate” ovvero “versate” negli Archivi di Stato, piace citare alla lettera quanto si può leggere in una straordinaria pagina della *Relazione al progetto di decreto del Presidente della Repubblica “Norme relative all’ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato”*: “3) Il progetto ha pure voluto eliminare l’incertezza creata dalla legge del 1939 con l’uso promiscuo di espressioni come: atti di Stato, atti di pubbliche amministrazioni, ecc. Si è preferito al riguardo, posti i molteplici significati che può assumere il termine pubblico riferito a un documento (si pensi, ad esempio, che, per la diplomatica, gli atti notarili sono privati), fare riferimento soltanto alla dottrina generale della proprietà, considerando appunto che archivi e documenti possono, come tutte le cose, in senso giuridico, essere oggetto di diritti di proprietà o da parte dello Stato, o da parte degli enti pubblici diversi dallo Stato, o da parte dei privati. Nei primi due casi si tratterà quindi di applicare agli archivi e ai documenti le norme che regolano la proprietà pubblica (demanio, patrimonio indisponibile o disponibile, e regimi assimilati) e la tutela di essa; nel terzo si tratterà di vedere come in concreto possa essere applicata agli archivi e ai documenti la disciplina che regola i vincoli amministrativi della proprietà privata, fino al caso limite della espropriazione per pubblica utilità.” Ministero dell’Interno, *La legge sugli archivi*, Roma, Direzione Generale degli Archivi di Stato, 1963, p. 68.

Sezione Notarile dell'Archivio di Stato di Venezia², ebbe luogo il 14 maggio 1884, in esecuzione ai decreti del Ministro di Grazia e Giustizia n. 27.616 del 18 ottobre 1883 e n. 11.522 dell'8 aprile 1884, e quale diretta conseguenza dei primi interventi del legislatore in materia notarile, emanati negli anni immediatamente successivi alla proclamazione dell'unità nazionale³. Nel volgere di poco meno di un decennio, videro infatti la luce due leggi, la n. 2786 del 25 luglio 1875⁴, e la n. 4817 del 6 aprile 1879, un *Testo Unico*, approvato con il R.D. n. 4900 del 25 maggio 1879, e ben tre *Regolamenti* notarili, approvati rispettivamente con i RR.DD. n. 2840 del 19 dicembre 1875, n. 5170 del 23 novembre 1879⁵ e n. 479 del 10 novembre

2 Denominazione non del tutto congrua, almeno da un punto di vista rigorosamente amministrativo-giuridico, ma di fatto entrata a pieno titolo nella toponomastica archivistica veneziana. Cfr.: M. F. Tiepolo, "Archivi notarili", in: *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, Archivio di Stato di Venezia*, IV, Roma, Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, Ufficio Centrale per i Beni Archivistici, 1994, pp. 1062-1069.

3 In particolare il R. D. n. 5170, del 23 novembre 1879 (*Regio decreto che approva il regolamento per l'esecuzione della legge sul notariato*, pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia", n. 294, del 27 dicembre 1879). Cfr.: *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia*, n. 58, 1879, p. 2698 e sgg.

4 Circa la legge notarile del 1875, va pienamente condiviso quanto osservato da Giovanni Ancarani: "I lavori preparatori di tale legge mostrano chiaramente come prima cura del legislatore fosse una positiva riflessione sugli ordinamenti preunitari, al fine non già di sostituire con una legge fondamentale nuova quelle fino ad allora vigenti, ma di unificare le precedenti esperienze scegliendo tra le disposizioni quelle che, alla luce del mutato contesto sociopolitico, e tenendo presenti i modelli stranieri (in particolare quello francese), maggiormente convenissero alle esigenze del tempo". G. Ancarani, "La prima legge unitaria: il contributo del ceto notarile e i lavori parlamentari", in: *Il notariato in Italia dall'Età napoleonica all'Unità*, Roma, Consiglio Nazionale del Notariato, 1983, p. 347. Nondimeno va detto come la legge del 1875 affondi le proprie radici almeno in tre distinti e successivi progetti risalenti rispettivamente al 1863, al 1864 e al 1866, ai quali è da aggiungere un altro elaborato da un'apposita commissione senatoriale e presentato per la discussione in Senato nel giugno del 1868. Al riguardo sempre l'Ancarani: "Si ha notizia, dalla relazione della commissione del 1875 alla Camera, che fin dal 1860 era stato redatto un progetto di legge sul notariato, che il guardasigilli G. B. Cassinis avrebbe sottoposto nel maggio al Consiglio di Stato affinché lo esaminasse." E più oltre: "La base della futura legislazione notarile italiana è dunque costituita dal progetto elaborato da un'apposita commissione, istituita nel marzo del 1863, e completata con l'aggiunta di diversi membri nel febbraio del 1864." *Ivi*, pp. 349 e 359, e più in generale pp. 347-464. Circa la genesi della legge del 1875 cfr. M. Santoro, *Notai. Storia sociale di una professione in Italia (1861-1940)*, Bologna, Il Mulino, 1998, pp. 48-57.

5 Merita in ogni caso richiamare per esteso il testo dell'art. 149 del *Regolamento* 23 novembre 1879, che disponendo il "deposito" negli Archivi di Stato delle carte notarili anteriori al 1o gennaio 1830, e la decennale cadenza dei successivi depositi, aveva costituito, giuridicamente, il termine *ad quem* della presenza di quest'ultime negli Archivi di Stato, e fissato implicitamente in 50 anni, a decorrere dalla data di deposito, il periodo minimo di conservazione delle scritture negli Archivi Notarili Distrettuali: "Gli archivi ("notarili", n.d.a.) ora esistenti, benché trasformati in archivi distrettuali, ai termini dell'art. 146 del presente regolamento, sino a che venga altrimenti provveduto,

1881. Nel 1875 venne inoltre pubblicato anche il R.D. che fissava i criteri di base cui avrebbe dovuto conformarsi l'ordinamento generale degli Archivi di Stato del Regno unitario⁶.

A seguito quindi della ridondante normativa in materia e più ancora in esecuzione ai decreti del Ministro di Grazia e Giustizia n. 27.616 del 18 ottobre 1883 e n. 11.522 dell'8 aprile 1884, nel maggio del 1884 l'Archivio di Stato di Venezia poté così acquistare tutte le carte notarili conservate nell'Archivio Notarile Provinciale di Venezia anteriori al 1° gennaio 1830⁷.

conservano tutte le carte, i documenti e i registri che vi sono stati depositati a partire dal 1o gennaio 1830, ancorché riguardino luoghi che, secondo la nuova legge, dipendano da altro archivio novellamente costituito. Gli atti anteriori alla data ora indicata di qualunque natura essi siano, saranno depositati negli Archivi di Stato e alla scadenza di ogni decennio vi saranno pure depositati quelli del decennio più antico. Quando i consigli notarili facciano istanza perché sia continuata la custodia nell'archivio di atti di uno o più decenni anteriori, il guardasigilli potrà autorizzarla, purché risulti che l'archivio notarile ha proventi sufficienti per sopperire alle spese occorrenti per il personale e per il locale necessario.”

E sempre sugli spunti di riflessione (per non dire di polemica) provocati sempre dall'art. 149, non sarà inutile la lettura della voce “*Notariato*”, curata per il *Digesto Italiano* (pp. 336-439) da Luigi Frezzini nel 1906. “Così ricordiamo che l'art. 149 del Regolamento nelle disposizioni transitorie, prescrive il deposito negli Archivi di Stato degli atti anteriori al 1° gennaio 1830, e alla scadenza di ogni decennio di quelli del decennio più antico, a meno che i Consigli notarili ne chiedano la conservazione negli archivi locali, nel qual caso il Guardasigilli può concederla, purché i proventi degli archivi stessi bastino ai locali ed al personale loro. Donde è avvenuto che, tra per le regolari autorizzazioni del Guardasigilli, nei casi sopra ricordati, tra per il poco numero e la ristrettezza dei locali degli Archivi di Stato, il passaggio degli atti dagli Archivi Notarili a quelli di Stato è stato quasi insignificante, venendo così la funzione degli Archivi Notarili snaturata da quella che avrebbe dovuto essere secondo il concetto del legislatore, per cui la coesistenza degli Archivi di Stato e degli Archivi Notarili, dipendenti anche da due Ministeri diversi, e cioè i primi da quello dell'Interno, e i secondi da quello di Grazia e Giustizia, invece di corrispondere ad una sostanziale diversità di funzioni e di scopi viene a rappresentare unicamente la continuazione di uno stato di fatto illogico che attende da una legge di riforma una sistemazione utile e razionale.” L. Frezzini, “*Notariato*”, in: *Digesto Italiano*, XVI, Torino, 1906, p. 415.

Il legislatore, per altro, ritornerà ancora agli inizi del Novecento sulla *vexata questio* del trasferimento delle scritture notarili dagli Archivi Notarili Distrettuali agli Archivi di Stato, e sulla corretta interpretazione da dare alla decorrenza del cinquantennio introdotto dal citato art. 149.

6 R.D. n. 2552, del 27 maggio 1875, Regio decreto che stabilisce le regole per l'ordinamento generale degli archivi di stato, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia, n. 144, del 22 giugno 1875. E proprio questo R.D. era stato ricordato nella premessa del R.D. che approvava il nuovo Regolamento notarile.

7 Per quanto riguarda l'Archivio Notarile Provinciale di Venezia e le sue vicende dall'istituzione, e magari dal lontano precedente della veneziana Cancelleria Inferiore, alla metà degli anni ottanta del secolo scorso, cfr. G. Fantoni, *L'Archivio Notarile di Venezia. Memorie storiche*, Venezia, Fontana, 1885, mentre ritorna quanto mai utile anche la lettura di B. Cecchetti, *Sulle condizioni presenti e avvenire degli Archivi Notarili*, in: “*Archivio Veneto*”, n. 17, parte I, 1879, p. 176 e sgg. Circa

L'elenco sommario delle scritture versate in quell'occasione – pari a complessive 18.411 unità archivistiche di conservazione – e materialmente trasportate, ironia dei tempi e della sorte, dai Frari a Rialto, nella sede sussidiaria dell'ex Palazzo dei X Savi, dove aveva trovato ultimamente posto anche la cessata Contabilità di Stato, venne pubblicato dall'allora Conservatore dell'Archivio Notarile Provinciale Gabriele Fantoni⁸, che ebbe modo di lamentarsi a più riprese di quella che egli considerava un'indebita sottrazione.

In accordo con il *Riepilogo* del Fantoni, in quella occasione furono versati all'Archivio di Stato: I Buste, filze, volumi, registri, repertori di atti e testamenti n. 17.028 II Pacchi, cedole, fasci, carte e registri fuori delle buste n. 1.250 III Cedole e carte non numerate, in massa IV Indici dei notai, testatori e parti n. 133.

Dopo questo primo versamento ottocentesco ne seguirono altri, ma solo nel corso dei due secoli successivi: il 18 maggio 1956, per complessive 1.205 unità archivistiche di conservazione⁹; il 13 gennaio 1967 (8 notai, per complessive 40 unità); il 29 agosto 1979 (13 notai, per complessive 274 unità), il 31 ottobre 1990 (12 notai, per complessive 514 unità); il 25 giugno 2002 (61 notai, per complessive 1.140 unità); e da ultimo il 26 aprile 2016 (9 unità, per complessive 407 unità). Conseguenza tutti più o meno immediata di ripetuti interventi del legislatore.

Al proposito tornerà utile citare almeno la legge 22 dicembre 1939, n. 2006, *Nuovo ordinamento degli archivi del Regno*, art. 11, «Sono riuniti presso gli Archivi di Stato gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente al 1° gennaio 1800». E di seguito la legge 17 maggio 1952, n. 629, Ri-

l'opinione del notaio Gabriele Fantoni, Conservatore dell'Archivio Notarile Provinciale di Venezia a far tempo dal 1° giugno 1883, sul versamento agli Archivi di Stato competenti per territorio delle carte anteriori al 1830, e in particolare sui problemi che siffatta cesura cronologica avrebbe potuto comportare in ambito veneziano, a motivo soprattutto delle peculiari vicende storico-istituzionali della regione, si rinvia ancora una volta a G. Fantoni, *L'Archivio Notarile di Venezia*, cit., pp. 53-55, e a Id., *Gestione dell'Archivio Notarile Provinciale di Venezia. Relazione del Conservatore Cav. Gabriele Dott. Fantoni al Collegio Notarile nell'udienza annuale*, Venezia, 1884, pp. 12-18. Sulla Cancelleria Inferiore quale illustre e antico precedente si veda quanto scritto sempre dal Fantoni nel suo *Archivio Notarile di Venezia*, a pag. 6 e sgg., e anche R. Fulin, *Le carte del mille e del millecento che si conservano nel R. Archivio Notarile di Venezia trascritte da Baracchi Antonio*, in: "Archivio Veneto", VI, parte I, 1873, p. 293 e sgg. Per un approccio di carattere generale al notariato veneziano si suggerisce in ogni caso la lettura di M. P. Pedani Fabris, *"Veneta auctoritate notarius". Storia del notariato veneziano (1514-1797)*, Milano, Giuffrè, 1996.

8 G. Fantoni, "L'Archivio Notarile di Venezia", cit., pp. 61-63.

9 Il "versamento" del 18 maggio 1956, riconducibile direttamente alla legge 17 maggio 1952, n. 629, aveva interessato tutte le scritture notarili conservate nell'Archivio Notarile Distrettuale di Venezia già appartenute a notai – 28 in tutto – che erano cessati dall'esercizio professionale da almeno cent'anni.

ordinamento degli Archivi Notarili, art. 3, «Negli archivi notarili distrettuali sono conservati gli atti relativi agli ultimi cento anni. Tutti gli altri atti di qualsiasi natura, sia in originale sia in copia, che trovansi depositati negli archivi notarili, debbono essere versati agli Archivi di stato. Successivamente al primo, il versamento avverrà ogni dieci anni, per gli atti relativi al decennio decorso»; e la legge 10 luglio 1957, n. 558, *Norme complementari alla legge 17 maggio 1952, n. 629, sul riordinamento degli archivi Notarili*. Infine, per venire ai tempi più vicini ai nostri, il D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409, art. 23: «Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notari che cessarono dall'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio»; e ancora il D.l.vo 29.10.1999, n. 490, art. 30, comma 1: «Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio»; per chiudere questa breve rassegna con il vigente *Codice dei beni culturali e del paesaggio*, ovvero il D.l.vo 22.01.2004, n. 42, art. 41, comma 1, sostanzialmente identico per quanto di interesse al testo del precedente: «Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio».

Ma è principalmente l'articolo 3 della legge 17 maggio 1952, n. 629, in particolare, ad assumere significativa consistenza, non solo perché raddoppiò il limite temporale di conservazione delle scritture notarili negli Archivi Notarili Distrettuali, elevato da cinquanta a cento anni – limite del resto richiamato anche nel successivo D.P.R. n. 1409 – ma soprattutto in quanto introdusse il concetto, giuridico prima ancora che semantico, di “versamento”, proprio per offrire la necessaria assistenza normativa alle operazioni di trasferimento delle medesime scritture dagli Archivi Notarili – dove si trovano, quindi, temporaneamente “depositate” – ai vari Archivi di Stato come distribuiti nel territorio nazionale¹⁰.

La cesura tra il primo versamento ottocentesco e i successivi del Novecento acquista quindi particolare significato non solo per ragioni d'ordine cronologico e normativo, quanto piuttosto per il fatto che in questa occasione pervennero all'Archivio di Stato di Venezia in misura prevalente le scritture prodotte da notai che avevano operato professionalmente *more veneto*, vale a dire nel rispetto della legislazione notarile risalente agli ordinamenti dello Stato veneziano, mentre i suc-

10 In ogni caso si deve opportunamente ricordare come la legge del 1939 non avesse previsto in alcun modo il “deposito” o “versamento” cadenzato della documentazione prodotta dagli uffici statali, dal momento che disponeva solamente l'obbligo di notifica per gli atti anteriori al 1870 e l'eventualità di un loro successivo trasferimento all'Archivio di Stato competente per territorio (art. 10). Per gli archivi notarili l'obbligo del “deposito” riguardava esclusivamente gli atti dei notai cessati dalla professione prima del 1° gennaio 1800 (art. 11), sebbene l'art. 149 del R.D. n. 5170/1879 avesse già a suo tempo previsto il “deposito” presso gli Archivi di Stato di tutti gli atti notarili anteriori al 1° gennaio 1830, e successivi “depositi” cadenzati per decenni.

cessivi versamenti riguarderanno sostanzialmente le scritture rogate da notai che in virtù dei mutamenti istituzionali posteriori al 12 maggio 1797 si erano conformati al *Regolamento sul notariato napoleonico* del 17 giugno 1806¹¹ e alle sue successive variazioni, modificazioni e integrazioni, fino alla vigente nazionale in materia notarile, ovvero, in taluni limitatissimi casi, da quei notai che per ragioni d'ordine anagrafico avevano intrapreso la professione ancora operante la legislazione veneziana, per chiuderla poi nel rispetto dei nuovi ordinamenti giuridici.

Altra è comunque la distinzione maggiormente rilevante, e non solo dal punto di vista meramente quantitativo, sui cui si fondano queste poche pagine; distinzione che fonda il suo presupposto essenziale sulla conservazione delle scritture notarili “veneziane” in due separate e contrapposte serie, “atti *inter vivos*” e “atti *mortis causa*”, voluta dal legislatore veneziano, che si è mantenuta anche nell'attuale ordinamento delle carte dei notai veneziani, nel rispetto del più cogente dei principi dell'archivistica, il vincolo archivistico nei suoi caratteri di originarietà e di determinatezza.

L'origine della sedimentazione parallela degli atti *inter vivos* e di quelli *mortis causa*, e della conseguente loro diversa collocazione a Palazzo Ducale, potrebbe forse essere fatta risalire al 1474 – come crede Maria Francesca Tiepolo – quando, a seguito della *parte* presa in Maggior Consiglio il 5 dicembre di quello stesso anno¹² (successivamente confermata da altro intervento del Consiglio del 31 marzo 1596¹³), i notai veneziani furono obbligati a depositare in Cancelleria inferiore, lo stesso giorno della ricezione o al più tardi il giorno successivo, il secondo originale di ogni testamento “nuncupativo”, da rogarsi alla presenza di due testimoni¹⁴. Scrive infatti a questo riguardo Maria Francesca Tiepolo:

A partire forse dal 1474 i notai erano tenuti a registrare i testamenti pubblicati in protocolli distinti, separati dagli altri rogiti; si formarono così le due grandi partizioni degli Atti e dei Testamenti, serie che ebbero in seguito collocazione diversa all'interno del palazzo. Parte degli atti (“scritture dei notai morti”) andarono perduti nell'incendio del 20 dicembre 1577. I testamenti risentirono invece della lunga permanenza (1474-1774) in locali umidi al pian terreno dove

11 *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, parte II, Milano, Stamperia reale, 1806, p. 664 e sgg.

12 Archivio di Stato di Venezia (d'ora in avanti ASVe), *Maggior Consiglio, Deliberazioni, Liber Regina*, cc. 143r-v. Cfr. G. Pedrinelli, *Il Notajo istruito nel suo ministero secondo le leggi e la pratica della Serenissima Repubblica di Venezia*, parte II, Leggi civili, Venezia, 1768, pp. 11-12.

13 ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni, Liber Surianus*, cc. 109v-110v.

14 In ogni caso, della separata conservazione materiale di “atti *mortis causa*” e “atti *inter vivos*” non è stato possibile rinvenire alcun riferimento normativo significativamente ed espressamente probatorio.

era stata ubicata la Cancelleria inferiore. I cancellieri ricorsero alla collaborazione del collegio notarile per la custodia delle “scritture dei notai morti” e adempimenti relativi, intesi anche a por rimedio a negligenze dei rogatari nella compilazione delle rubriche (alfabeti) e nella trascrizione delle minute a protocollo (1622, 8 novembre, Senato); massicce operazioni in tal senso furono eseguite nel 1672-1673 (1672, 5 febbraio e 6 aprile; 1673, 21 gennaio, Senato), di concerto con i Conservatori ed esecutori delle leggi che promuovevano contestualmente un riordino dell’archivio delle scritture vecchie di palazzo (delle Curie di prima istanza). I cancellieri esercitarono invece direttamente ogni incombenza inerente ai testamenti. Questi furono corredati da “alfabeti” ancor oggi in uso, dapprima solo “ugnoli” (semplici, per iniziale del nome di battesimo del testatore), poi “doppi”, cioè con un’ulteriore suddivisione interna per iniziale del cognome (1747, 7 ottobre; 1748, 5 settembre, Senato).¹⁵

Da ricordare, nondimeno, che la Cancelleria inferiore, singolare precedente veneziano dei successivi “Archivi notarili distrettuali” di matrice napoleonica, era così chiamata in quanto collocata al primo piano del Palazzo ducale. Vi erano preposti due cancellieri “inferiori”, e in siffatta denominazione non deve essere colta alcuna connotazione discriminante, ovvero subordinazione, rispetto ai cancellieri che servivano in Cancelleria ducale o in “Secreta”, bensì solamente traccia semantica di diversa collocazione materiale a Palazzo. Circa il rapporto intercorrente, quasi *ab origine*, a Venezia tra carte notarili e Cancelleria inferiore così scriveva a suo tempo Maria Francesca Tiepolo:

Ancor prima del 1316 (22 agosto, Maggior Consiglio), vigeva a Venezia l’obbligo di consegnare a palazzo, nella Cancelleria inferiore *che* li custodiva insieme alle serie proprie della carica dogale, imbreviature e protocolli dei notai (notai *veneta auctoritate*), dal 1307 (1 giugno, Maggior Consiglio) obbligatoriamente redatti su pergamena; nel 1364 (3 marzo, Maggior Consiglio) la consegna fu imposta anche ai notai che si allontanassero per oltre due mesi dalla città. Tali norme furono spesso ribadite (1453, 18 giugno, Senato; 1449, 28 dicembre; 1485, 11 novembre, Maggior Consiglio; correzione della *Promissione ducale*, con definitiva estensione anche ai notai imperiali, le cui carte in precedenza potevano andare ad altro notaio). Più tardi il materiale, esclusi i testamenti, poté rimanere in loco nel caso di continuazione dello studio (cancello) notarile. I rogiti notarili erano così affidati alla tutela del doge, titolare della funzione giurisdizionale e garante del rispetto dei diritti dei privati e in particolare dell’esecuzione delle volontà testamentarie. Nell’ambito di questa competenza presso la Cancelleria inferiore esistevano anche altre serie specifiche, quali i registri delle emancipazioni e scioglimenti

¹⁵ M. F. Tiepolo, “Archivi notarili”, in: *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani, Archivio di Stato di Venezia*, cit., p. 1063.

di compagnia fraterna (1343, 19 ottobre, Maggior Consiglio), dei testamenti e carte di dote (1449, 28 dicembre, Maggior Consiglio), degli inventari di eredità pervenute a minori o assenti (1521, 28 giugno, Maggior Consiglio, correzione della *Promissione ducale*), dei beni soggetti a fidecommissio (condizionati, 1535, 19 marzo, Senato; 29 marzo, Maggior Consiglio), oltre alle carte inerenti al controllo sui notai e sul collegio notarile.¹⁶

A questa artificiosa condizione di separatezza, di *apartheid* archivistica, pose fine proprio il *Regolamento sul notariato* del 1806, che impose anche ai notai veneziani, oltre all'adozione del *Repertorio* e alla numerazione generale progressiva di tutti i rogiti, a qualsiasi tipologia riconducibili, appunto la riunificazione in un'unica "scheda" notarile degli "atti tra vivi" (quelli che la toponomastica archivistica veneziana, più ancora che la rigorosa distinzione seriale, ha sempre definito con ingenua semplicità "atti") e degli "atti di ultima volontà".

In questa sede si presterà particolare attenzione soprattutto agli "atti di ultima volontà", ovvero, alla latina, agli atti *mortis causa*, ossia ai "testamenti", secondo la dizione più comunemente accettata, rogati *more veneto*, fino all'attivazione del *Regolamento sul notariato* del 1806, e pertanto contrapposti, e non solo per consuetudine denominativa, agli "atti tra vivi", anche se a questi andrebbero affiancati o, meglio, idealmente uniti.

In ogni caso, non sarà del tutto inutile premettere, almeno in via introduttiva, come a Venezia la consuetudine di testare fosse particolarmente diffusa, indipendentemente dal livello sociale di appartenenza, dalla quantità di beni materiali posseduti, e soprattutto dal sesso. Si può dire, anzi, che ricchi e poveri, patrizi e popolani, laici e religiosi, maschi e femmine, testassero pressoché in egual misura. Di qui la notevole quantità di disposizioni testamentarie, a qualsiasi tipologia ascrivibili, conservate in Archivio di Stato, e a disposizione dello studioso che ne frequenti la Sala di studio. Al riguardo, comunque, tornerà opportuno aggiungere qualche ulteriore osservazione.

La maggior parte dei testamenti, pervenuti all'Archivio di Stato di Venezia attraverso la Cancelleria inferiore e quindi, per successione istituzionale, attraverso l'Archivio Notarile Distrettuale, a seguito del versamento del 14 maggio 1884, di cui si è detto poco sopra, si conservano oggi in quella che comunemente viene

¹⁶ Ivi, p. 1062.

definita *Sezione notarile, Testamenti*, o anche *Archivio Notarile, Testamenti*. Se ne possono trovare ancora, e spesso si tratta dei più antichi, pure in altri due fondi notarili, vale a dire in *Cancellaria inferiore, Notai*¹⁷, e *Cancellaria inferiore, Miscellanea Notai diversi*¹⁸. Per ragioni istituzionali, legate cioè al ruolo, alle funzioni, alle attribuzioni dell'ufficio o dell'ente, in questo contesto considerato come organo produttore d'archivio, se ne possono trovare anche tra le carte dei Savi ed esecutori alle acque¹⁹, in ragione del “quintello” da riscuotere, quale imposta destinata ad assicurare in via continuativa e prevalente la manutenzione delle fondamenta, l'escavo dei rii, e gli altri indispensabili interventi di conservazione del reticolo idrico veneziano²⁰. E se ne rinvencono ancora tra le scritture dei numerosi conventi, monasteri, scuole di devozione, corporazioni religiose varie, in quanto beneficiari di singole quote “legate” *pro anima* da questo o dal quel testatore. Ma soprattutto una vera e propria miniera si rivelano, per il ricercatore attento e smaliziato, aduso ai labirintici percorsi archivistici veneziani, le “*commissarie*” dei Procuratori di San Marco²¹.

La seconda redazione di un testamento nuncupativo, le redazioni testamentarie superate e cassate da altre successive, i testamenti dei quali, per i più disparati motivi, non vennero richieste a suo tempo al notaio l'apertura e la pubblicazione, costituiscono invece la causa prevalente dell'esistenza della serie a sé stante dei *Testamenti chiusi*, ovvero, più correttamente, dei *Testamenti non pubblicati*²², che affianca e integra quella dei restanti *Testamenti*, regolarmente aperti e pubblicati.

Tenuto conto, quindi, di questa notevole quantità di disposizioni testamentarie, di questa eccezionale “miniera” documentaria, la cui frequentazione, se da un lato potrebbe intendersi come un'indebita e irriguardosa invasione nella sfera più privata, intima, segreta, di chi ci ha preceduto attraverso i secoli, dall'altro consente di acquisire preziosissime informazioni non altrimenti raggiungibili, torna quanto mai opportuna una domanda: perché si faceva testamento a Venezia in così straor-

17 Ivi, p. 1065.

18 Ivi, pp. 1065-1066.

19 M. F. Tiepolo, *Savi ed Esecutori alle acque e Collegio alle acque*, pp. 958-960.

20 *De quinque pro centenario solvendis pro legatis testamentorum. 1565, 4 agosto. In Pregadi*. (...) “Che per ogni legato et eredità, eccetto quello del padre, madre, figliuoli, marito et moglie, fratello e sorella, avo et ava per parte del padre et di madre, et nipoti di fratello e sorella, si debba pagare all'Officio dell'Acque per una volta solamente cinque per cento del capital. Da esser stimati li beni, così stabili come mobili, con sacramento da persone perite (...)”. A. Bigalea, *Capitulare legum notariis publicis Venetiarum*, Cap. LXXIII, Venezia, 1689, p. 80.

21 M. F. Tiepolo, “Procuratori di San Marco”, cit, pp. 885-887.

22 “Testamenti inediti” secondo l'attuale definizione.

dinaria misura? Ovvero, in altre parole, quali motivazioni recondite spingevano a lasciare, in forma pubblica o privata, per iscritto o per semplice disposizione verbale, per intervento di notaio o di altra persona di fiducia, traccia indelebile delle proprie ultime volontà?

Motivazioni spirituali, magari legate più o meno indirettamente al messaggio evangelico dell'*estote parati*²³, o piuttosto all'insopprimibile aspirazione dell'uomo di perpetuarsi oltre la limitata estensione della propria esistenza attraverso le generazioni future mediante una manifestazione di ultima volontà ben altrimenti vincolante? Oppure, molto più semplicemente, motivazioni strettamente materiali, legate alla volontà di disporre delle proprie sostanze – rilevanti o meno che fossero non ha alcuna importanza, almeno in termini puramente statistici – anche oltre i ristretti confini dell'esistenza umana, conformemente alle proprie determinazioni che si vogliono irrigidire nel tempo e nello spazio grazie alla *dispositio mortis causa*? E perché non prendere in considerazione anche la forza persuasiva e ben altrimenti convincente di una consuetudine in grado di coinvolgere e permeare trasversalmente la società veneziana?

Al proposito soccorrono allora, affatto utilmente, la lettura e la comprensione dell'*arena* di alcune disposizioni testamentarie particolarmente illuminati e in grado di offrire molteplici spunti alla riflessione.

Così, ad esempio, ciò che sembra maggiormente destare preoccupazione a Marchesina Michiel è soprattutto la certezza di non poter evitare in alcun modo il pericolo della morte unito però all'ignoranza del momento. Di qui la paura di morire senza aver avuto il tempo di metter ordine nei propri beni, di abbandonarli... *inordinata et indisposita*... quasi a se stessi, alla mercé dei giorni futuri e dell'altrui capriccio. Conseguentemente l'esigenza insopprimibile di provvedere loro attraverso una manifestazione di ultima volontà, *mortis causa*, il testamento appunto: «Cum vite sue terminum unusquisque prorsus ignoret et nil certius habeamus quam quod mortis non possumus evitare discrimen, recte unicuique imminet precavendum ne incautus occumbat et sua bona inordinata et indisposita pariter derelinquat. Qua propter, ego Marchesina, relicta domini Bartholamei Michiel, de confinio Sancti Leonis...»²⁴.

E la medesima apprensione, anzi la medesima paura, si potrebbe dire, sembra pervadere Pietro Erizzo, perfettamente conscio di come il termine ultimo dell'esistenza umana sia....

23 “Et vos estote parati, quia quae nescitis hora, filius hominis venturus est” (Matteo 24,44); “Et vos estote parati, quia quae hora non putatis, filius hominis venit” (Luca 12,40).

24 Testamento di Marchesina Michiel rl. Bartolomeo;1345, 6 ottobre, Venezia. Archivio di Stato di Venezia, *Notarile, Testamenti*, b. 954, notaio Giacomo prete a S. Sofia, protocollo, c. 11r, n. 21.

Motivazioni spirituali?

Motivazioni materiali?

Consuetudine?

Ignoto a tutti, e di come sia saggio fintantoché si gode di buone salute, fisica e mentale, provvedere a impartire le dovute disposizioni circa i propri beni, prima di venire rapito da una morte improvvisa senza aver avuto tempo di metter ordine tra le proprie cose. Di qui il timore, sempre coscientemente manifesto, di... *intestatus decedere...*, e la conseguente determinazione di testare: «Cum terminus vite huius unicuique sit prorsus ignotus, sapiens est, dum corporea sospitate perfruitur et mens sana permaneat in corpore ac quieta, de bonorum suorum dispositione providere, ne repentinus vite huius discessus ipsum rapiat improvisum et sic intestatus decedat bonaque sua inordinata relinquat. Idcirco, ego Petrus Eriço...»²⁵.

E sulla medesima falsariga si muove Lorenzo Gradenigo: «Perché nuy semo tuti mortal, e l'ora o 'l tempo dela morte sapia solo il nostro creator, azò che l'anima sia de choluy che la à creada, e li beni temporal romagna con ordine quieto, io Lorenzo Gradenigo condam miser Marco fazo questo mio testamento ultimo de mia propria man...»²⁶.

Come pure Giovanna figlia di Bartolomeo della contrada di San Felice: «Con zò sia che noi siemo tuti certisimi dela morte he inzeri de l'ora, e laudevele cossa sia a ziaschaduna persona a proveder ai fati suo per i chaxi che può hocorer a sì fato tempo che né per malatia né per morte sùbita cha sopravvegna i fati non romagni inhordinati, per tanto mi Zana fia che fo de ser Bortolamio de la contrà de San Felixe e relita de ser Bortolamio d'Antuonio, compravendi dela contrà de San Marcuola...»²⁷.

E una decina d'anni più tardi analoga preoccupazione coglierà Matteo da Ferrara, parimenti *timens ne intestatus decedere[m]*:

Cum inter ceteras virtutes providentia et discretio sublimentur, decet igitur quemlibet prudentem earum semitas peragrarè ut stabilitum terminum securius valeat applicare. Quapropter, ego Matheus de Feraria condam Lazari, de confinio Sancti Yheminiiani, sanus mente et intellectu et infirmus corpore, considerans quod superius dictum est et timens ne intestatus decederem,

25 Testamento di Pietro Erizzo da S. Giovanni Battista; 1371, 19 giugno, Venezia. ASVe, *Notarile, Testamenti*, b. 915/I, notaio Costantino da Cisone, protocollo, c. 6r, n. 12.

26 Testamento di Lorenzo Gradenigo qm Marco; 1378, 22 dicembre, Venezia. ASVe, *Notarile, Testamenti*, b. 915/I, notaio Costantino da Cisone, cedole, n. 32.

27 Testamento non pubblicato (chiuso) di Giovanna qm Bartolomeo da San Felice; 1435, 3 agosto, Venezia. ASVe, *Notarile, Testamenti*, bb. 1000-1003, notaio Bartolomeo Tomasi, cedole non pubblicate, n. 45.

ad me venire feci presbiterum Servumdei Peccator ecclesie Sancte Marie Iubanico, Venetiarum notarium, quem rogavi ut hoc meum scriberet testamentum pariterque compleret cum clausulis et additionibus consuetis, salvis semper statutis, consiliis et ordinibus comunis Veneciarum...²⁸.

Allora si dovrà condividere appieno quanto osservato a questo proposito da Giovanni Pedrinelli:

Gli uomini, comechè trapassati, per mezzo de' testamenti vivono e comandano ancora. Questa preziosa prerogativa, che può in certa foggia appellarsi un'immagine della loro immortalità, restarebbe assai di leggeri priva dello stabile ed efficace adempimento quanto appartiene al voler de' defonti, e renderebbersi inoltre nociva alla pubblica utilità de' viventi se non fossero i testamenti avvalorati e difesi dal Principe (... salvis semper statutis, consiliis et ordinibus comunis Veneciarum, appunto...) ed insieme da lui moderati e ristretti con certe leggi (...). Ogni membro [della società, n.d.a.] può, morendo, disporre d'ogni sua cosa, e benché più non viva, egli ha libera facoltà di vivere co' suoi voleri nelle future generazioni, estendendo, dividendo, trasferendo a piacer suo le proprie azioni e ragioni in coloro che vivono dopo di lui. *Testamentum est justa et legitima voluntatis nostrae sententia de eo quod post mortem fieri quis velit. (...) Disponat testator, et erit lex voluntas ejus.* (...) Non altro essere il testamento se non una giusta e legittima disposizione della nostra libera volontà riguardo a ciò che si vuole che sia eseguito dopo la morte a favor degli eredi e de' beneficiati. Dicesi giusta e legittima disposizione, perché non deve esser discorde dalle leggi naturali o civili. Si aggiunge della libera volontà, perché il testamento deve provenire dall'arbitrio libero, non forzato, né sedotto di chi testa (...). Finalmente si appongono quelle voci dopo la morte, perché il testamento può revocarsi sempre a genio da chi l'ha fatto finché egli viva; ed ha solamente il suo valore dopo la morte sua.²⁹

La legislazione veneziana riconosceva al testatore diverse possibilità circa la disposizione delle sue ultime volontà³⁰.

28 28 Testamento di Matteo da Ferrara qm Lazzaro; 1444, 11 settembre, Venezia. ASVe, *Notarile, Testamenti*, b. 215, notaio Servodio Peccator, protocollo, c. 1r, n. 2.

29 G. Pedrinelli, *Il Notajo istruito nel suo ministero*, cit., parte I, pp. 125-126.

30 Va comunque tenuto sempre presente che in ambito testamentario, come del resto in altri numerosi contesti giuridico-amministrativi, il cosiddetto "diritto veneto" aveva valore cogente solamente per i notai *veneta auctoritate* che rogavano a Venezia (Dominante e Dogado), rimanendo in vigore fino a tutto il 31 ottobre 1807. A far tempo dal 1 novembre 1807, nel mutato contesto

Marco Ferro, l'autore del *Dizionario del diritto comune e veneto*³¹, tenendo conto sia degli aspetti formali che di quelli sostanziali, distingue il “testamento solenne” da quello redatto “senza solennità”, e rileva come a Venezia siano in uso quattro diverse tipologie testamentarie:

- 1) testamento “nuncupativo”
- 2) testamento “in scriptis”
- 3) testamento “per breviario”
- 4) testamento “a cedola”

le prime due afferenti al “testamento solenne”, le ultime due a quello redatto “senza solennità”.

Giovanni Pedrinelli invece, in parte sovrapponendosi alle definizioni offerte dal Ferro, in parte analizzando meglio sotto il profilo formale le due diverse tipologie di testamento in scriptis come ridotte ad unum dal Ferro, individua piuttosto cinque diverse modalità di testare:

- 1) testamento “nuncupativo”
- 2) testamento “autografo”
- 3) testamento “allografo”
- 4) testamento per “cedola” trovata dopo la morte del testatore
- 5) testamento “per breviario”

A questo proposito si deve rilevare come la terminologia veneziana non sia del tutto coincidente con quella in uso attualmente, che generalmente preferisce altre denominazioni, prestando maggiore attenzione la prima alla forma materiale, la seconda alle formalità giuridiche; tuttavia il substrato concettuale non appare poi così divergente. Volendo semmai suggerire un raffronto, per altro non sempre facile, e neppure metodologicamente troppo corretto, tra le varie fattispecie testa-

statuale e istituzionale del Regno d'Italia napoleonico, trovò infatti applicazione il “Regolamento sul notariato 17 giugno 1806”, che ricalcava a grandi linee quello francese del 16 marzo 1803. Cfr. Decreto vicereale n. 184, 6 ottobre 1807, in *Bollettino delle leggi del Regno d'Italia*, 1807, Parte III, p. 975 e sgg. Relativamente all'organizzazione dei notai *veneta auctoritate* si rinvia alle *parti* approvate in Senato rispettivamente il 3 maggio 1514 e il 28 settembre 1514. Con la prima venne ridotto a 66 unità (numero chiuso) il numero notai *veneta auctoritate* (ASVe, *Senato, Terra*, reg. 18, cc. 117v-119r; G. Pedrinelli, *Il Notajo istruito nel suo ministero*, cit., parte II, pp. 15-18; M. P. Pedani Fabris, “*Veneta auctoritate notarius*”, cit., pp. 10, 16-19, pp. 190-194. Con la seconda si istituì il Collegio notarile, che recepiva seppure solo in parte, e comunque adattandoli al contesto normativo lagunare, analoghi esempi attivi da tempo in Terraferma (ASVe, *Senato, Terra*, reg. 18, cc.160v-161r; M. P. Pedani Fabris, *Veneta auctoritate notarius*, cit., pp. 33-45, pp. 194-195).

31 M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, II, parte II, Venezia, 1847, p. 787 e sgg.

mentarie veneziane e la terminologia e la tipologia testamentarie attuali, tra le più ricorrenti, basterà ricordare come il testamento “nuncupativo”, in quanto dettato al notaio alla presenza dei prescritti testimoni, sembri essere molto vicino al testamento per atto pubblico dei nostri giorni; mentre il testamento “autografo” altro non è che l’attuale testamento “olografo” e il testamento per “cedula” corrisponde molto da vicino al nostro testamento segreto. Difficile invece stabilire parentele certe e inoppugnabili per quanto riguarda il testamento scritto da “persona confidente”, per altro straordinariamente diffuso a Venezia³², e il testamento orale “per brevium”.

La redazione del testamento “nuncupativo”³³ (per più riguardi affine all’attuale testamento “pubblico”, come per altro si è già chiarito), e i successivi adempimenti che gravano sul notaio, seguono le procedure previste dalla parte del Maggior Consiglio 1474, 5 dicembre³⁴ e 1532, 25 gennaio³⁵. Si trattava, dal punto di vista

32 Basti ricordare il caso, frequentissimo a Venezia, in cui lo stesso notaio non agisce in quale tale, bensì quale persona confidente del testatore, analfabeta ovvero materialmente non più in grado di scrivere.

33 Dal verbo latino *nuncupare* (*nomen* e *cipio*) che significava testualmente “designare (ad alta voce) come erede davanti a testimoni”. Cfr. ancora *nuncupatum testamentum*, testamento fatto in presenza di testimoni, in cui il testatore ha designato gli eredi nominalmente.

34 “Statutum et decretum per auctoritatem huius Consilii sit quod in precibus uniuscuiuscumque testamenti de cetero per quemcumque notarium accipiendis, presentes esse debeant una cum notario tres, aut saltem duo testes, scientes scribere, qui audiant et intelligant testantem ordinantem, non secus ac notarius rogatus, iureiurando prius per notarium astricti et obligati omnia tenere secreta sicut ipse obligatus est. Et postquam testamentum rogatum fuerit et lectum, audientibus testante et testibus, fiant immediate due similes cedule per notarium, quibus ambabus illo eodem tempore priusquam ab invicem discedant testes se subscribant. Et altera sigilletur porteturque per notarium subito eodem die, vel die sequenti ita subscripta et sigillata Cancellarie inferiori, ubi diligentissime huiusmodi cedule sigillate serventur et custodiantur et non aperiantur sive ostendantur alicui vivente testatore, sub pena contrafactientibus ducatorum quingentorum et privationis omnium officiorum et beneficiorum nostri Domini in perpetuum. Altera vero penes notarium remaneat, ut cum prothocollo et cum utraque cedula autenticum postea per notarium extrahendum et roborandum semper conferri possit, et nil minus etiam in autentico et roborando testes se subscribant sicut personaliter faciunt. Et premorientibus testibus aut aliquo eorum serventur leges in subscriptionibus. Et aliter factum testamentum aliquod non valeat posthac, exceptis cedulis de manibus propriorum testantium et brevium, circas quas et que serventur leges, ordinamenta et consuetudines civitatis (...)”. ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni, Liber Regina*, cc. 143r-v. Cfr. G. Pedrinelli, “Il Notajo istruito nel suo ministero”, cit., parte II, pp. 11-12.

35 “Il Dominio nostro ha sempre invigilato et provisto con varie leggi alla più importante di tutte le altre cose che è pertinente alla facultà delli cittadini nostri chel modo di far et ordinar li testamenti si serva. Et perché l’occorre di novo più cause et controversie per defetto delli nodari i quali voleno scriver latine la extenzion di quella, ponendo vocabuli et parole di sua testa, molto diverse et contrarie alla volontà et disposizione delli testadori contra la sua intenzione. Et oltre ciò par quasi sia impossibile che le istesse parole latine si possino exponer ad unguem in volgar giusta

formale, di una manifestazione di ultima volontà dettata dal testatore al notaio, che la scriveva materialmente³⁶, in virtù della sua qualificazione professionale, in duplice redazione³⁷, alla presenza di due testimoni, che assistevano alla ricezione della volontà testamentaria e alla sua materiale trascrizione, e quindi si sottoscrivevano dopo che il notaio l'aveva letta alla loro presenza. Una delle due redazioni, a maggior tutela della volontà "debole" del testatore defunto, veniva quindi portata e depositata dal notaio in Cancelleria inferiore – come si è detto l'immediato precedente istituzionale dell'attuale Archivio Notarile Distrettuale – mentre l'altra era trattenuta dallo stesso notaio che ne curava la materiale conservazione. I testamenti erano «così affidati alla tutela del doge, titolare della funzione giurisdizionale e garante del rispetto dei diritti dei privati e in particolare dell'esecuzione delle volontà testamentarie»³⁸.

Il rogito – che compare comunque sempre all'esterno del plico testamentario – doveva contenere tutti gli elementi intrinseci utili a identificare con determinante certezza, soprattutto in un contesto onomastico come quello veneziano, contraddistinto dalla ricorrente omonimia, il testatore (data cronica e topica; nome, cognome, patronimico, status giuridico, domicilio [*parrocchia*], eventuale mestiere o professione del testatore) ed era sottoscritto, oltre che dal notaio, anche dai testimoni.

Osserva Marco Ferro:

In quattro modi in Venezia si può far testamento, cioè a viva voce, alla presenza del notajo e di due testimoni chiamati e pregati, e questo chiamasi testamento nuncupativo, poiché il testatore pronunzia la sua volontà, ed il notajo, presenti ed ascoltati i testimonii, la scrive parola per parola, come la espresse il testatore ai testimonii, indi ne fa il rogito, ed i testimoni si sottoscrivono, con giuramento di taciturnità sopra quanto udirono della disposi-

l'ordine istesso del testador, perché, parte per li diversi significati delli vocabuli latini sottilizati dalle varie astuzie delli avvocati e parte per le insaziabili oppinion de litiganti, la volontà del testador se commenta el più delle volte et si expone al tutto contraria del suo proprio ordine, o sotto diversi sensi e significati exposte. Però, acciò che la propria intenzion del testator sia ad literam notata senza niuna altra esposizione, l'anderà aprte che de cetero, salve sempre e risservate tute le leze sopra ciò disponenti, sia aggiunto et dichiarato che tutti li nodari torrano li preghi delli testamenti et similiter li codicilli siano obligati quelli scriver volgarmente et notar quelle proprie et istesse parole che dirà il testator, a fine et effetto che si possi dinotar et intender la pura et mera volontà dei testatori senza altra esposizione...". ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni, Liber Diana*, c. 141r. Cfr. G. Pedrinelli, "Il Notajo istruito nel suo ministero", cit., parte II, pp. 20-21.

36 Redazione in volgare. *Parte M.C.* 1532, 25 gennaio.

37 Redazione in duplo. *Parte M.C.* 1474, 5 dicembre.

38 M. F. Tiepolo, "Archivi notarili", in: *Guida Generale degli Archivi di Stato Italiani*, cit., p. 1062.

zione del testatore; dovendo il notajo stesso far due copie di simili testamenti, tutte e due rogate e sottoscritte dai testimonii, e portante una suggellata in cancelleria inferiore, conservando l'altra presso di se. (...) I testamenti nuncupativi devono essere scritti dai notaj nel vernacolo, e colle parole stesse del testatore, e non in lingua latina, e ciò per togliere gli arbitrii dei notaj stessi, e le varie interpretazioni che si possono dare ai testamenti, contrarie per lo più alla intenzione del testatore, e per togliere i litigii che facilmente ne possono derivare.³⁹

Mentre il Pedrinelli, più o meno sulla medesima lunghezza d'onda e quasi parafrasando il testo della *parte* del Maggior Consigli, afferma che

Il testamento nuncupativo è quello che fa il testatore dettandolo al notajo alla presenza de' testimoni. (...) Introdotti che abbia due testimonj, i quali sappiano leggere e scrivere, e fatto ad essi prestare giuramento di segretezza, (il notaio, n.d.a.) formerà il preambolo al testamento. Il quale letto al testatore, anderà poi scrivendo parola per parola tutto ciò che da esso testatore gli verrà ordinato, ancorché mancasse la dettatura del buon ordine; osservando però che i termini siano chiari, precisi, significanti, e in nessun modo equivoci. Compiuto in tal guisa di scrivere il testamento, è necessario di leggerlo al testatore sempre alla presenza dei due testimoni, e quindi fatte in contante due copie simili, dovranno entrambe essere sottoscritte dai testimoni medesimi innanzi che partano. Una di esse, così sottoscritta e poi suggellata, verrà dal notajo consegnata il giorno medesimo, o il seguente, alla Cancelleria inferiore, e si ritenerà l'altra presso di sé, con tutte quelle cautele e modi prescritti dalle sovrane leggi del serenissimo Maggior Consiglio dei 5 dicembre 1474 e 31 marzo 1596. Per altro il notajo, quando anche il testatore non volesse, deve sempre fare la seconda copia, e farla innanzi che partano i testimoni, acciò da essi pure siano sottoscritte ambedue; una di queste dovrà presentar come sopra si disse nella Cancelleria inferiore, e ritener l'altra presso di sé, in esecuzione della sopraccitata legge. Il testamento deve sempre da notaj scriversi in volgare, così essendo prescritto da una legge del serenissimo Maggior Consiglio 1531, 25 gennaio. Se dopo scritto il testamento dal notajo, e sottoscritto da' testimoni, volesse il testatore aggiugnere qualch'altra cosa, deve il notajo stesso scrivere quanto gli venisse da lui ordinato; ma sempre essendovi presenti i testimoni, poiché partiti entrambi, o anche uno solo di essi, nulla più si può aggiugnere; nè resta altro modo di fare l'aggiunta che per via di codicillo.⁴⁰

39 M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., pp. 787-788.

40 G. Pedrinelli, *Il Notajo istruito nel suo ministero*, cit., pp. 127-129.

Il testamento “nuncupativo”, in quanto direttamente riconducibile sotto l’aspetto “formale” all’intervento “professionale” del notaio prima ancora che alla manifestazione di volontà del testatore, presenta una partizione interna, vale a dire una successione delle varie parti strutturali, di massima ripetitiva, testamento dopo testamento, entro l’ambito dell’intero “*corpus testamentario*” riconducibile a ogni singolo notaio. Partizione che costituisce una sorta di “impronta” costante, “di scuola” verrebbe da suggerire e “tipicizzante”, tale in ogni caso da consentire di attribuire, con buona approssimazione, ogni singolo atto *mortis causa* al rispettivo notaio rogante. Senza alcuna pretesa di voler elaborare una sorta di *tenor formularis ante litteram* cogente per ogni singolo notaio, si potrebbe non di meno abbozzare, dal punto di vista diplomatistico, una successione delle singole parti affatto qualificante dal punto di vista “formale” il testamento “nuncupativo”, e ordinata usualmente secondo questo schema significativamente tipicizzante:

- Invocazione
- Datazione (cronica e topica)
- Arenga
- Disposizioni: • Nomina esecutori testamentari (a Venezia *fidei commissarii*) • Legati *pro anima* • Legati minori • Legati maggiori (*Residuum vero...*) • Legati a favore di *Ospedali* e *Luoghi pii*
- Formule conclusive ed “esecutive”
- Sottoscrizioni (testatore, testimoni, notaio)

Successione “di massima” e “usuale”, e comunque “non vincolante”, si diceva. Ne abbiamo una prova scorrendo, per esempio, il testamento “nuncupativo” di Lucia moglie di Marino Foscolo, rogato a Venezia il 9 aprile 1362 dal notaio Nicolò Rizzo⁴¹, che offre utili elementi di confronto con lo schema proposto, sebbene non si possa definire del tutto “normalizzato”, dal momento che risale solamente alla seconda metà del XIV secolo.

Quest’atto *mortis causa*, sprovvisto di invocazione, riporta una formula che, per quanto convenzionale, si rivela essenziale ai fini della sua esatta qualificazione (*venire feci ad me presbiterum Nicolaum Sancti Angeli et notarium, ipsumque de meo presenti testamento [rogavi]*), e dopo un’arenga ridotta al minimo (*gravi corporis infirmitate tempta*), la nomina degli esecutori testamentari (il marito Marino Foscolo, la madre Simona e la sorella Agnesina), e tutta una serie di disposizioni legatarie

41 ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 915/II, notaio Nicolò Rizzo, n. 30.

in gran parte *pro anima*, si chiude con l'indicazione dei testi presenti (*presbiter Iohaninus e Iohaninus diaconus Sancti Mauricii*) che ovviamente, dato il millesimo, non si sottoscrivono.

Nel testamento “in scriptis”, secondo la distinzione operata da Marco Ferro, la volontà successoria veniva comunicata dal testatore al notaio, alla presenza di almeno due testimoni, non oralmente bensì tramite una “cedola” scritta. Il notaio, nel momento in cui riceveva la cedola, era in ogni caso tenuto ad accertarsi dallo stesso testatore se questa fosse autografa ovvero allografa, dovendo egli agire di conseguenza a seconda dei casi. La cedola, infatti, poteva essere o di mano del testatore (testamento “autografo” ovvero “olografo”, secondo la definizione moderna), o di altra mano (“allografo”, cioè scritto da “persona confidente” secondo la particolare casistica veneziana). Il testamento “allografo”, costituiva, in accordo con Giovanni Pedrinelli il *tertium* rispetto alle due precedenti modalità, anche se lo *scriptor* poteva essere anche lo stesso notaio⁴², che in questo caso agiva non come “persona giuridica” bensì come persona di fiducia del testatore.

Nel caso di ricezione di testamento “in scriptis” il notaio seguiva una procedura diversa in relazione al fatto che la cedola che gli veniva data fosse autografa oppure allografa. Nel primo caso questa, se già non lo era, il notaio provvedeva a sigillarla senza ulteriori formalità, alla presenza dei prescritti testimoni, e quindi vi redigeva sopra il rogito, facendolo sottoscrivere anche dai testimoni. Nel caso di cedola allografa, invece, il notaio, licenziati i testimoni, leggeva da solo a solo al testatore la disposizione testamentaria al fine di verificare se il contenuto corrispondeva o meno alla di lui volontà. Avutone conferma – ovvero apportate le modifiche richieste – richiamava i testimoni e in loro presenza provvede a sigillare la cedola. Quindi redigeva il rogito, facendolo sottoscrivere anche dai testimoni.

Il notaio che riceve la cedola autografa, il più delle volte, e soprattutto almeno fin tutto il XV secolo, ne redige il rogito non in terza persona bensì lasciando parlare il testatore in prima persona, ma rigorosamente in latino – non diversamente dalle clausole e aggiunte corroborative finali – mentre la manifestazione di volontà è quasi sempre in volgare, come si può ben rilevare da tutta una serie di testamenti trascritti a protocollo ad avvenuta pubblicazione. Se si prendono in considerazione, a titolo esemplificativo il testamento di Costanza Alberegno vedova di Antonio

⁴² Cosa che a Venezia succedeva più spesso di quanto di potrebbe essere comunemente portati a credere.

Balbi, da S. Sofia, del 7 giugno 1348⁴³, e quello di Marta figlia di Ezzelino Gaio, vedova di Giacomello da Chioggia, parimenti di S. Sofia, del 10 giugno dello stesso anno⁴⁴, entrambi “autografi” rogati dal notaio Giacomo, prete a S. Sofia, se ne potrà avere, del resto, palese conferma:

“Cum in arena mundi huius multi sint conflictus continui, et cuiusque corporis passus sequatur mors comes assidua per viam deambulantium omnium exitus cadere est, set quando vel quomodo ignoramus, igitur cum ego Constanca relicta ser Antonii Balbo, de confinio Sancte Sophie, sim infirmitate oppressa, sana tamen mente integroque consilio, venire feci ad me infrascriptum notarium Iacobum, presbiterum Sancte Sophie, ipsumque rogavi ut hoc meum scriberet testamentum pariterque compleret, prout continetur et legitur in presenti cedula bombicina, de manu mea propria, sibi porecta clausa et bullata, presentibus testibus infrascriptis, cum clausulis et addicionibus consuetis. Cuius tenor cedulae per omnia talis est. Io donna Comstança Alberegno, muier che fo de ser Antonio Balbo, dela contrà de Senta Sofia, sio ordino mio testamento se Dio volesse far altro de mi (...)”. ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 954, notaio Giacomo prete a S. Sofia, protocollo, n. 5.

“Cum in arena mundi huius multi sint conflictus continui, et cuiusque corporis passus sequatur mors comes assidua per viam deambulantium omnium exitus cadere est, set quando vel quomodo ignoramus, igitur cum ego Marta relicta Iacobi cimatoris, de confinio Sancte Sophie, sim infirmitate oppressa, sana tamen mente integroque consilio, venire feci ad me infrascriptum notarium Iacobum, presbiterum Sancte Sophie, ipsumque rogavi ut hoc meum scriberet testamentum pariter et compleret, prout continetur et legitur in presenti cedula bombicina, de manu mea propria, sibi porecta clausa et bullata, presentibus testibus infrascriptis, cum clausulis et addicionibus consuetis. Cuius tenor cedulae per omnia talis est. 1348, die diexe de giugno. Io Marta che fo de ser Ençelin Gaio da Sen Salvador, muier che fo de Iacomelo cimador da Cloça, sì lasso (...)”. ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 954, notaio Giacomo prete a S. Sofia, protocollo, n. 6.

Scrivere il Ferro:

Il secondo modo di far testamento è quello in scriptis, cioè con cedola scritta presentata dal testatore al notajo, alla presenza di due o tre testimoni. Questa cedola o è scritta per mano del testatore, o è scritta da altra mano. Quando il notajo riceve la cedola, deve interrogare il testatore se quella sia scritta da lui stesso, o da altri; se il testatore risponde di averla scritta di suo pugno, il

43 ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 954, notaio Giacomo prete a S. Sofia, protocollo, n. 5.

44 ASVe, *Notarile Testamenti*, b. 954, notaio Giacomo prete a S. Sofia, protocollo, n. 6.

notajo la suggella, e vi fa sopra il rogito, colla sottoscrizione dei testimonii a ciò chiamati e pregati; ma se il testatore risponde che la cedola è scritta da mano altrui, allora il notajo licenzia i testimoni dalla camera o luogo ove si trova il testatore, indi legge allo stesso da solo a solo la cedola, acciocché la confermi, ovvero aggiunga o levi ciò che crede; ciò fatto, il notajo richiama i testimonii, alla presenza dei quali nuovamente il testatore consegna la cedola al notajo, che poscia la sigilla, e vi fa il rogito nella parte esterna colla sottoscrizione dei testimonii.⁴⁵

Un interessante modello di rogito di testamento “in scriptis” allografo, consegnato al notaio tramite una cedola aperta e non ancora suggellata, è senz’altro quello che il notaio Nicolò Rizzo, prete a S. Angelo redige, in prima persona, il 6 aprile del 1362, a favore di Maddalena da Cremona, moglie di Giovanni de Maistri, abitante nella parrocchia di S. Paterniano, e che di seguito si riproduce, anche per consentire la lettura delle sottoscrizioni allografe dei due testimoni, apposte dal notaio in calce al rogito stesso, come richiesto dalla legge, a maggior tutela della volontà “debole” del testatore.

All’incirca meno di tre secoli dopo rispetto ai rogiti dei notai Giacomo, prete a S. Sofia, e Nicolò Rizzo, prete a S. Angelo, il notaio e cancelliere ducale Francesco Erizzo redige invece in terza persona il rogito del testamento autografo del gastaldo ducale Andrea Vendramin [Tav. 4]:

Venuto nella cancelleria del Serenissimo Prencipe il clarissimo signor Andrea Vendramin, gastaldo di Sua Serenità, presentò nelle mani di me Francesco Erizzo, cancellier ducal, la presente cedula bolata, qual disse esser il suo testamento et ultima volontà. Disse esser tutto scritto et sottoscritto di sua propria mano, pregandomi che dopo la sua morte quello vogli compir, roborar et rilevar in pubblica forma, giusta le leggi di questa città (...).⁴⁶

Ma siamo ormai in pieno XVII secolo (30 ottobre 1630) e la procedura seguita si era oramai consolidata da tempo.

Più dettagliata in ogni caso la disamina del testamento “in scriptis” che ci offre il Pedrinelli, ben attento a sottolineare le differenze giuridiche intercorrenti tra la manifestazione di ultima volontà “autografa” e quella “allografa”:

45 M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 787.

46 ASVe, *Notarile, Testamenti non pubblicati*, bb. 1177-1178, notaio Francesco Erizzo, n. 13 rosso.

Il testamento autografo è una disposizione scritta e sottoscritta in cedola di mano propria del testatore, presentata al notajo alla presenza de' testimoni: "*Testamentum autographum est manu auctoris totum conscriptum atque subscriptum, et notario presentibus testibus exhibitum*. Il notaio chiamato a rogare tal cedola deve prima assicurarsi del buon senso del testatore, poscia, presenti almeno due testimoni, conviene che lo interroghi se essa cedola sia scritta di suo pugno, che gli rammenti i figliuoli postumi, essendo in caso di averne, e massime se la di cui moglie si trovasse incinta, siccome anche i Luoghi Pii, e quindi notata la presentazione, far sottoscrivere i testimoni medesimi pregati e rogati. Il notaio deve anche interrogare il testatore se volesse per avventura averne copia, ma non ha da intromettersi a far egli tal copia, lasciandone l'incarico al testatore medesimo, e così ricordargli che l'originale dev'essere di sua propria mano, poichè trovandosi dopo la sua morte che da altri fosse stato scritto il testamento sarebbe del tutto invalido, così disponendo una legge sovrana dei 26 novembre 1400.⁴⁷

La presentazione della cedola nella Cancelleria inferiore dev'esser fatta entro il termine d'un mese, e ciò relativamente alla legge testè citata, nonchè ad altra posteriore dei 29 maggio 1535 (...).⁴⁸

E più oltre, circa la manifestazione di ultima volontà "allografa", sempre il Pedrinelli:

Il testamento allografo è una disposizione fatta dal testatore scrivere in cedola da persona amica e confidente e da lui scelta.

Il notaio nel ricevere tal sorta di cedola del testatore alla presenza de' testimoni deve chiedergli se sia scritta di sua o d'altrui mano. Avendo in risposta esser ella scritta da persona sua confidente, il notaio stesso licenzierà i testi-

47 "Quia semper occurrit quod per testatores et testatrices presentantur notariis Veneciarum cedule suorum testamentorum scripte aliena manu in quibus possunt committi multe fraudes nisi provideatur, vadit pars quod de cetero quando notarii Veneciarum vocati fuerint ad accipiendum preces alicuius testamenti, et eis per testatorem seu testatricem presentata fuerit aliqua cedula pro testamento clausa vel non clausa, debeant dicti notarii antequam accipiant preces interrogare testatorem vel testatricem si dicta cedula erit scripta manu ipsius testatoris vel non. Et si sibi responsum fuerit per dictos testatorem vel testatricem quod sic, tunc dicti notarii accipiant preces secundum usum et valident dictum testamentum. Si vero testator vel testatrix diceret quod dicta cedula esset scripta aliena manu, tunc notarii teneantur et debeant legere dictam cedulam ipsi testatori vel testatrici soli, quod non sit ibi aliquis, ad obviandum fraudibus que committi possent, et si dicet bene stare accipiant preces. Si vero dicet de non, nullo modo accipiant preces, sed scribant et mutant notarii secundum quod sibi dictum fuerit per dictum testatorem ordinatum. Et predicta observare teneantur predicti notarii sub pena privationis notarie et addatur in suo capitulari. Et in casu quo aliquod testamentum esset rogatum vel redactum in formam publicam contra id quod dictum est sit nullius valoris nec habeatur pro testamento (...)" ASVe, *Maggior Consiglio, Deliberazioni, Liber Leona*, cc. 110r-v.

48 G. Pedrinelli, "Il Notajo istruito nel suo ministero", cit., pp. 131-132.

moni, e quindi facendo al medesimo testatore da solo a solo la lettura della cedola vi aggiungerà o leverà tutto ciò che da lui venisse ordinato, siccome ne prescrive una legge dei 26 novembre 1400. Non tralascierà in tal incontro di rammentargli i Luoghi Pii ed i figliuoli postumi, se fosse in caso d'averne, e per fine quallora il testatore sappia scrivere gli farà firmare la cedola, benché non siavi legge alcuna che di ciò ne imponga obbligazione. Eseguite tutte queste cose dovrà il notaio rimettere la cedola stessa in mano del testatore, richiamare i testimoni, ed alla loro presenza riceve nuovamente dalle mani di lui detta cedola coll'istanza di custodirla e di pubblicarla, cessato che avrà di vivere. (...)

Se una cedola fosse scritta metà dal testatore e metà da confidente persona dev'esser letta al testatore nel modo suddetto, e serbarsi le altre solennità come sopra dalla legge prescritte.

La presentazione di tali sorte di cedole nella Cancellaria inferiore dev'esser fatta dal notaio medesimo appunto come l'altra entro il periodo d'un mese, così venendo disposto da una legge del Maggior Consiglio dei 31 marzo 1596.⁴⁹

49 "Perché in proposito d'ordinationi testamentarie si trova un altro disordine di non poca importanza, che compiacendosi alcuni di ordinar l'ultima volontà loro non per via di testamento ma di una cedola data ad un nodaro scritta di loro o de altra mano, ma sottoscritta di man propria, sigillata o non sigillata, acciò stia presso di esso nodaro fino al tempo debito, iuxta la parte di questo Consiglio de 26 novembre 1400, nel qual caso, per deliberatione pure di questo Consiglio 29 marzo 1535, deve il nodaro con due testimoni tuor le preci di quella ordinatione con li modi in essa legge dichiarati, et fatto ciò andarsene a far debitore nella sudetta Cancellaria inferiore sopra un libro deputato a questo, trascurando alcuni di essi nodari così fatta obbligazione, non vanno altrimenti a farsi debitori della sudetta cedula, et a questo modo non si può saper il nodaro che habbi fatto il testamento, il che torna in grandissimo pregiudicio di molti che possono haver interesse in detti testamenti, et con manifesti pericoli di importantissimi disordini, alli quali per ovviar quanto più è possibile, sia deliberato che, ricevuto che haverà alcun nodaro il prego d'alcuna cedola testamentaria, sia esso obligado, nel termine di mese uno statuito per la parte sudetta 1535, 29 marzo, di portarla alla Cancellaria inferiore et quella consignare ad uno delli Cancellieri inferiori et a quello far la consignatione d'essa cedula ut. Supra. Et oltre gl'altri obblighi che hanno essi nodari per le leggi nostre in tal materia, siano in virtù della presente deliberatione tenuti et obligati, sempre che saranno ricercati a ricever alcuna delle sopradette cedule alla presentia de' testimoni, notificar al testatore che essa cedula sarà per esso nodaro presentata alli Cancellieri inferiori. Et che volendo esso testator che ne resta copia presso a lui nodaro, ne faccia o faci fare un'altra simile. Et quando poi gli saranno esse due cedule riportate, et che secondo li ordeni in tal materia disponenti ne haverà tolto il prego, debba portarne una nella Cancellaria nel modo detto di sopra et l'altra ritenere appresso di sé. Et in caso che esso testator rispondesse di non voler far altra simile, debba esso nodaro far una nota sopra essa cedula presentatagli d'aver ammonito il testator a farne un'altra e che ha risposto di non voler far altro, presentando poi essa cedula con tal nota alla Cancellaria predetta. Decchiandosi che per ciò non venga ponto derogato alla libertà che ha sempre havuto cadauno di poter esse cedule presentar alli medesimi cancellieri senza altrimenti consignarle prima a nodaro alcuno (...)". ASVe, "Maggior Consiglio, Deliberazioni, Liber Surianus", cc. 111r-112r.

Succedendo che nel tempo del rogito partisse uno dei testimoni chiamati, conviene che il notaio sospenda il tutto e che chiamato un altro testimonio replichi le cose sopradette mentre i testimoni devono essere presenti ad ogni formalità, altrimenti tal sorte di testamento sarebbe nullo ed invalido.⁵⁰

Queste, rispetto al diritto veneziano, le forme “solenni” del testamento, da porre ovviamente in relazione proprio alla particolare solennità della liturgia testamentaria e al complesso gioco a tre interpretato da testatore, notaio e testimoni.

Nondimeno la norma, avuto riguardo ai particolari casi che le vicende umane poteva presentare, ammetteva anche la possibilità di testare senza solennità, cioè verbalmente in punto o in pericolo di morte, ovvero ricorrendo al segreto di una disposizione scritta senza alcun intervento di notaio e conservata presso di sé dal medesimo testatore. Vale dire che il diritto veneziano riconosceva e recepiva nel proprio ambito anche la facoltà di disporre delle proprie sostanze senza l’osservanza di particolari formalità, che in ogni caso venivano però trasferite al momento successivo, alla rilevazione *post mortem* in veste pubblica delle ultime volontà dell’improvvido testatore.

Nel primo caso, quando cioè la volontà successoria veniva comunicata dal testatore (colto da male improvviso – o da altro accidente – e timoroso di morire entro breve tempo) a viva voce, alla presenza di almeno due testimoni, “chiamati e pregati”, la manifestazione di ultima volontà assumeva la veste formale di quello che il diritto veneto definiva testamento “per brevuario”. Per diventare “esecutiva” la volontà del testatore doveva comunque essere “rilevata e autorizzata” dalla *Quarantia civil nuova*, con l’intervento di uno degli *Avogadori di Comun*, nel rispetto di una procedura alquanto complessa e farraginoso che aveva inizio con la comparso davanti i giudici dell’*Esaminador* degli eventuali esecutori testamentari (quando fossero stati disposti) e degli eredi, e aveva il medesimo valore di un testamento solenne.

Scrive Marco Ferro:

Per le venete leggi – – si può testare anche senza solennità, e ciò in due casi; quando cioè taluno viene colpito da un male improvviso, che non gli dia speranza di sopravvivere, può disporre dei suoi beni a viva voce alla presenza di due testimoni chiamati e pregati, e questa volontà del testatore viene rile-

50 G. Pedrinelli, *Il Notajo istruito nel suo ministero*, cit., pp. 132-133.

vata ed autorizzata dal consiglio di XL civil nuovo, e vale quanto un solenne testamento, che dicesi per Breviario”⁵¹.

E Giovanni Pedrinelli dal canto suo osserva:

Havvi oltre ai sopradetti un altro genere di testamento che si nomina per via di breviario. È desso l'ultima volontà dichiarata vocalmente dal testatore negli estremi momenti di sua vita, ed affidata alla memoria di quelli che ne sono chiamati e pregati ad esserne testimoni.⁵²

Il secondo caso si riscontra invece quando veniva ritrovata presso un defunto una manifestazione di ultima volontà interamente scritta, sottoscritta e datata (giorno, mese e anno) di suo pugno (*cedola autografa*), non necessariamente chiusa e suggellata. La volontà del testatore doveva però essere “rilevata e autorizzata” dalla *Quarantia civil vecchia*, a conclusione di un *iter* procedurale affatto articolato e volto a definire in particolare l'autenticità dell'autografia, e aveva il medesimo valore di un testamento solenne.

«L'altro caso si verifica – scrive sempre Marco Ferro – quando si trova appresso il defunto una carta tutta scritta e sottoscritta di sua mano, col giorno, mese, ed anno, la quale pure, venendo autorizzata dal consiglio di XL civil vecchio, ha forza e valore di testamento, e dicesi cedola»⁵³.

Anche Giovanni Pedrinelli parla di testamento “a cedola”:

Oltre alle due maniere di cedole di cui si è parlato, che portano seco la loro legalità dalle solennità onde vengono accompagnate, ve n'ha pure un'altra specie, che può essere rilevata in forma di testamento ed acquistar valore mercé la legalità accordatale dal principe, riconosciuta che l'abbia per atto autentico e legittimo. Questa è quella carta che viene trovata dagli eredi dopo la morte del testatore che scrissela. Allorché tal carta sia tutta scritta e firmata di mano del testatore medesimo, è permesso farne la rilevazione, o verifica-zione, coi modi dalle leggi ordinati. Ella dev'esser presentata alla Serenissima Signoria nel periodo di mesi due dopo la morte del testatore, se fosse di Venezia, e nel termine di mesi quattro se fosse di città e luoghi sudditi. Accettata che ne sia la supplica nell'eccellentissimo Pien Collegio, vengono commesse le necessarie informazioni al magistrato eccellentissimo del Sopra Gastaldo,

51 M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 788.

52 G. Pedrinelli, *Il Notajo istruito nel suo ministero*, cit., p. 136.

53 M. Ferro, *Dizionario del diritto comune e veneto*, cit., p. 788.

unitamente coi fedelissimi Cancellieri inferiori. Rilevato che abbiano il carattere del testatore coll'esame per lo meno di tre testimoni (...).⁵⁴

Una volta defunto il testatore, *visu cadavere*, nella maggior parte dei casi veniva attivata la procedura di “pubblicazione” delle sue ultime volontà, cioè del suo testamento, o per iniziativa degli eredi, veri o presunti che fossero, quindi “di parte”, o per iniziativa pubblica.

Pubblicazione testamento

Visu cadavere

Istanza parti interessate

Trascrizione integrale a “protocollo”

Pagamento del “quintello alle Acque” (5%) (Senato – 1565, 4 agosto)

La pubblicazione nella sua materialità consisteva essenzialmente nella trascrizione a registro, definito con voce tecnica “protocollo” – dal 1° giugno 1307 obbligatoriamente in pergamena⁵⁵ – del contenuto della “cedola testamentaria”, autografa, allografa o nuncupativa che fosse. In ogni caso la successione poteva avvenire anche in assenza del testamento, *ab intestato*, cioè secondo le modalità successorie generali disposte dalla normativa vigente, ovvero *praeter testamentum*, semplicemente ignorandone l'esistenza, al fine magari di evitare l'assolvimento della speciale imposta di successione, il “quintello alle Acque”⁵⁶.

⁵⁴ G. Pedrinelli, *Il Notajo istruito nel suo ministero*, cit., p. 135.

⁵⁵ “Cum notarii qui rogantur scribere testamentum alicuius persone debeant apud se retinere unum testamentum autenticum cuiuslibet testatoris, et occurrat multociens quod vel in Curia vel aliter administratur, capta fuit pars quod dicti notarii debeant dicta testamenta, que debent apud se retinere, autenticare ipsa in suo quaterno de verbo ad verbum sicut dant ea illis ad quos pertinent, et facere testes subscribere. Et sicut scribunt in quaternis de bombice modo, ita de cetero teneantur scribere tam testamenta quam omnia alia breviatura in quaternis de bergomeno (...)”. ASVe, *Maggior Consiglio, Libro d'oro delle leggi*, reg. 3, c. 91r; A. Bigalea, *Capitulare legum*, cap. X, p. 12.

⁵⁶ “Che per ogni legato et heredità, eccette quelle de padre, madre, figliuoli, marito et moglier, fratello, sorella, avo et ava per parte di padre et di madre et de nepoti de fratello et sorella, si debba pagar all'Officio delle acque, per una volta solamente, cinque per cento del capital, da esser stimati li beni, così stabeli come mobili, con sagramento da persone perite, con intervento de doi almanco delle Essecutori sopra le acque (...)”. ASVe, *Senato, Terra*, reg. 45, c. 155.

Leggiamo, infatti, nel *Capitulare legum notariis publicis Venetiarum*, [1301, 28 luglio]:

Item omne testamentum seu testamenta quae fecero, publicabo bona fide et sine fraude quam citius potero, ad minus infra tertiam diem, comissario vel comissariis in eo vel in eis constituto vel constitutis. Et ei vel eorum cuilibet dabo testamentum autenticum infra unum mensem postquam a me petierint, retinendo tamen semper apud me unum testamentum autenticum, de quo, bona fide et sine fraude, faciam copiam omnibus jus habentibus in eo (...).⁵⁷

Di una medesima volontà testamentaria si possono – mentre in via del tutto teorica si dovrebbero – così avere due redazioni: quella “a cedola”, di mano del notaio, del testatore, ovvero di altra persona, e quella “a protocollo”, di pubblicazione, di mano notarile. Due redazioni affatto coincidenti, con l’unica variante che quella “a protocollo” riporta anche il testo del “rogito”, vale a dire del processo verbale di ricezione da parte del notaio della volontà testamentaria, integrato dalle necessarie e ricorrenti formule d’uso.

Il notaio, in ogni caso, al momento della ricezione della volontà testamentaria ne prendeva nota in ordine cronologico, e talora nel caso di notaio particolarmente diligente, anche alfabetico, in una propria rubricchetta, chiamata “*libro de’ testamenti*”. Nella stessa annotava anche le eventuali restituzioni, più frequenti di quanto si potrebbe supporre.

In Cancelleria inferiore, in occasione delle periodiche revisioni dell’archivio che interessavano l’ufficio, venivano invece redatti gli “alfabeti” dei testatori, riuniti per notaio rogante, alfabeti di estrema utilità per ritrovare il testamento ricercato o per avere buona certezza della sua esistenza (purtroppo non della sua conservazione).

I testamenti conservati nell’Archivio di Stato di Venezia sono “serviti” quanto a strumenti che ne consentono l’individuazione e il reperimento dalla *Statistica notarile*⁵⁸ e da uno schedario onomastico per nome di testatore.

⁵⁷ Ivi, *Capitulare legum, Giuramento*, cit., p. 3.

⁵⁸ Archivio di Stato di Venezia, *Statistica degli atti custoditi nella Sezione notarile*, a cura di B. Cecchetti, Venezia, 1886.

La *Statistica notarile*, l'inventario del fondo notarile inteso nel suo complesso, supportata dagli aggiornamenti e dalle integrazioni successive alla prima originaria redazione, consente di reperire, anche topograficamente, i rogiti di ogni notaio – unitariamente considerati piuttosto che il singolo atto ricercato – *mortis causa* o *inter vivos* che siano.

A quest'ultima necessità soccorre, ma solo per i testamenti, lo schedario onomastico per nome di testatore. Di impianto ottocentesco, e quindi caratterizzato da tutti i pregi e da tutti i difetti dell'impostazione metodologica, come pure della disponibilità tecnologica, proprie del tempo, parzialmente integrato e affiancato da una schedatura "in corso d'opera", ripresa cioè negli ultimi decenni a integrazione di quella esistente, "aperta" a tutti i "contributi" del caso, e finalizzata a tentare di coprire e le numerose lacune sin qui riscontrate e le più recenti acquisizioni, questo schedario onomastico costituisce infatti la principale chiave d'accesso alle centinaia di migliaia di disposizioni testamentarie (tanto a "cedola" quanto a "protocollo"), conservate nell'Archivio di Stato di Venezia. Le lacune interessano soprattutto i testamenti del XIV e del XV secolo, in gran parte trascurati dalla schedatura ottocentesca, e gli innumerevoli testamenti non pubblicati, rimasti fino a qualche anno fa nel più assoluto disordine, e solo recentemente ricondotti ai rispettivi notai roganti. Con buona approssimazione si può affermare che attualmente la schedatura copra non più del 60 % di tutti i testamenti comunque conservati⁵⁹.

Da oltre una decina d'anni, inoltre, è stato avviato un piano di schedatura onomastica informatizzata, secondo i criteri e gli standard a suo tempo predisposti per il *Registro Nazionale degli atti di ultima volontà*. Alla data attuale sono stati immessi a schedario oltre 30.000 *record*, corrispondenti a circa 18.000/20.000 disposizioni testamentarie (tanto pubblicate quanto non pubblicate, a cedola e a protocollo).

Per ovviare ai "buchi" dello schedario si può utilmente far ricorso alle registrazioni dei *Testamenta virorum* e dei *Testamenta mulierum*, registrazioni effettuate dalla Cancelleria inferiore, in ordine combinato alfabetico-cronologico, tuttavia solo a decorrere dal 1474 ed estese fino al 1808, che consentono di collegare testatori a notai roganti, senza offrire però ulteriori elementi topografici e archivistici utili alla ricerca e al reperimento del singolo testamento desiderato. Tranne sporadici casi di ricerche quantitative e tematiche, la consultazione di questi strumen-

59 Proprio da una recente verifica, per forza di cose approssimativa ma non per questo eccessivamente lontana dal vero, è sortita la convinzione che la schedatura onomastica ottocentesca abbia interessato di massima i testamenti posteriori al XV secolo, trascurando quasi del tutto quelli – non proprio pochissimi – precedenti. E questo avuto riguardo esclusivamente ai testamenti pubblicati. Di quelli chiusi, inoltre, la medesima schedatura si è fermata, nella migliore delle ipotesi a meno della decima parte di tutte le cedole.

ti, per altro preziosissimi, rimane opportunamente affidata all'archivista, il quale, mettendo assieme il nome del notaio ricavato dagli stessi rubricari e gli estremi topografici forniti dalla Statistica notarile, riesce nella maggior parte dei casi a ritrovare il tanto sospirato testamento, sempre che questo esista effettivamente in archivio e non nella realtà virtuale dei desiderata dello studioso.

In Cancelleria inferiore, infatti, almeno a far tempo dal 1474 i testamenti, *nuncupativi* e “*in scriptis*”, vengono registrati in due serie distinte e separatamente per maschi e femmine contestualmente alla loro consegna da parte dei rispettivi notai roganti:

- *Rubricari virorum* • *Nuncupativi*: 1474 / 1718 • *Cedulae*: 1528 / 1808
- *Rubricari mulierum* • *Nuncupativi*: 1484 / 1756 • *Cedulae*: 1534 / 1808

Il termine *ad quem* dei *Testamenta virorum* e dei *Testamenta mulierum* non costituisce tuttavia una sorta di ultima frontiera cronologica oltre la quale si estende all'infinito il vuoto assoluto degli strumenti di corredo. L'unificazione degli *Atti di ultima volontà* con gli *Atti fra vivi* voluta dal *Regolamento sul notariato* napoleonico del 17 giugno 1806 e l'istituzione coeva dell'*Indice generale delle persone contraenti* consente infatti di recuperare in questi ultimi i nomi dei testatori eventualmente ricercati e di legarli indissolubilmente ai rispettivi notai roganti attraverso il numero di repertorio, “memoria” giuridica e archivistica al tempo stesso dell'attività di ogni singolo notaio.

A questo proposito va osservato come il versamento del 25 giugno 2002 abbia consentito all'Archivio di Stato di Venezia di acquisire 2 *Elenchi* di testamenti, relativi al periodo novembre 1807/dicembre 1874, distinti, come già i precedenti *Rubricari*, in “uomini” e “donne”, e 4 *Indici* di testamenti, relativi al periodo novembre 1807/giugno 1883, sempre distinti di “uomini” e “donne”. A questi vanno aggiunti, per completezza dell'informazione, l'*Indice generale delle persone contraenti* relativo agli anni dal 1830 al 1832 (3 registri, diretta e immediata prosecuzione di quelli già conservati, conseguenza dei precedenti versamenti) e l'*Indice generale delle parti contraenti* (ordinato per notaio, 36 registri).

L'inventario dell'*Archivio notarile, II serie*, – serie archivisticamente aperta, destinata a raccogliere nell'Archivio di Stato di Venezia tutti i versamenti notarili successivi a quello fatidico del maggio del 1884 – costituisce da ultimo l'indispensabile interfaccia al fine di individuare con estrema facilità, evitando inutili e dispendiose movimentazioni di materiale, l'unità archivistica di conservazione del testamento desiderato, unità archivistica contraddistinta da un numero “generale progressivo” di corda, caratterizzante l'intera serie nel suo sviluppo dinamico, e da un numero

“particolare” di corda, riconducibile alla successione delle unità archivistiche di conservazione appartenenti ad ogni singolo notaio⁶⁰.

Anche dei testamenti conservati nell’ambito di questa II Serie, è comunque in corso la schedatura onomastica, tanto a livello cartaceo e tradizionale quanto a livello informatico.

60 A questo proposito giova rammentare che ogni notaio è contraddistinto – verrebbe da dire “marcato” – da un numero progressivo di “scheda notarile”, attribuito al medesimo notaio dall’Archivio Notarile Distrettuale, numero di scheda che oltre a identificare il notaio stesso riassume e quasi segna e codifica le scritture dallo stesso rogate. La “scheda” n. 1 è quella del notaio Giovanni Francesco Cornoldi; l’ultimo numero di “scheda” (94) è invece quello attribuito al notaio Mamerto Voltolina, in cui rogiti sono stati versati all’Archivio di Stato di Venezia il 26 aprile 2016.